



COMUNE di CASTO

Provincia di Brescia

Ufficio Elettorale

REFERENDUM DEL 08/09 GIUGNO 2025

TESSERA ELETTORALE

L'ufficio Elettorale è a disposizione per il rilascio del duplicato delle tessere elettorali smarrite, o di quelle con gli spazi per la certificazione del voto ormai esauriti. Nel secondo caso è necessario che l'interessato restituisca la tessera con spazi completati.

VOTO ASSISTITO - art.41 del D.P.R. n.570 del 1960 e art. 29 della legge 104/1992

Gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto possono farsi "assistere" in cabina da un altro elettore. Tale facoltà, prevista, è riservata agli elettori "fisicamente impediti", "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità".

Gli elettori affetti da infermità psichiche **non** possono essere assistiti nell'espressione del voto a meno che l'infermità psichica non determini anche una infermità fisica rientrando nelle casistiche sopra elencate. L'accompagnatore può esercitare tale funzione una sola volta per ogni consultazione.

Infermità temporanea/ Gli elettori interessati devono munirsi di un certificato, rilasciato da medico dell'ATS, che attesti l'esistenza delle condizioni di impedimento all'esercizio autonomo del voto, da presentare al Presidente del seggio elettorale. Per facilitare il rilascio dei certificati, le ATS, nei tre giorni precedenti le consultazioni elettorali, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati.

Infermità permanente/ Gli elettori affetti da infermità permanente possono richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'attestazione **di diritto permanente al voto assistito** che si concretizza nell'apposizione dell'acronimo **"AVD"** sulla tessera elettorale. La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione sanitaria, o pensionistica nel caso dei ciechi civili, certificante che l'elettore è affetto da infermità tale da impedirgli di esercitare autonomamente il diritto di voto.

VOTO DOMICILIARE - art.1 legge 27 gennaio 2006 e successive modifiche

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art.29 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. **Per avvalersi di tale diritto gli elettori interessati dovranno far pervenire entro il 20° giorno antecedente le elezioni** al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano con un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dall'A.SL., in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

PER INFORMAZIONI : Ufficio elettorale del Comune – 0365 88122 Int.3